



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Maria Gabriella Marrocco

Presidente relatore

Dott. Vincenzo Turco

Consigliere

Dott. Enrico Sigfrido Dedola

Consigliere

all'udienza del 15 febbraio 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2230/2020 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza

TRA

████████████████████
con gli Avv.ti ██████████ e ██████████, giusta procura in atti

APPELLANTE

E

████████████████████
in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con gli Avv.ti Giorgio Gaudio e ██████████,
giusta procura in atti

APPELLATA

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4173/2020,
pubblicata il 7 luglio 2020 e notificata in data 8 luglio 2020.

CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc [redacted] esponeva:

- dal 14 novembre 2005 fino al 27 maggio 2017 aveva lavorato ininterrottamente, sebbene con parziale regolarizzazione, alle dipendenze delle società [redacted] & [redacted], controllate e gestite di fatto da [redacted];
- nell'intero periodo di lavoro aveva svolto mansioni ascrivibili al V livello retributivo del CCNL Metalmeccanica Piccola e Media Industria Confapi, aveva osservato un orario di lavoro a tempo pieno e aveva prestato lavoro straordinario;
- con lettera del 27 maggio 2017 era stato licenziato per riduzione del personale.

Argomentato in diritto sulla fondatezza delle sue pretese, domandava:

- “ 1. Accertare e dichiarare la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 14 novembre 2005 al 27 maggio 2017 o altre date di giustizia protrattosi ininterrottamente ex art. 2112 c.c. nel quale è subentrata [redacted],*
- 2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al V livello, o altro superiore o inferiore, del CCNL Metalmeccanica Piccola e Media Industria Confapi dal 14 settembre 2015 al 27 maggio 2017 e, in ogni caso, ritenuta l'insufficienza della retribuzione percepita, dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro per i titoli di cui al conteggio e, per l'effetto, condannare la [redacted] al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 26.554,69 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, come da allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.*
- 3. Accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato ai danni del ricorrente con lettera del 27 maggio 2017 e, per l'effetto, disporre il ripristino del rapporto di lavoro del [redacted] in capo all'odierna convenuta, condannando quest'ultima al pagamento della retribuzione globale di fatto dovuta dalla data di messa in mora pari ad € 1.750,49 o nella maggiore o minore somma di giustizia, oltre maggiorazioni e rinnovi contrattuali;*
- In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del licenziamento per i motivi di cui al ricorso e, per l'effetto, condannare [redacted] al pagamento in favore del ricorrente dell'indenizzo/risarcimento di cui alla legge 15 luglio 1966 n. 604 parametrato alla retribuzione globale di fatto rilevante ai fini del TFR e da*



ultimo dovuta, pari ad € 1.750,49 ovvero nella diversa misura massima di giustizia o altra riconosciuta.

4. In ogni caso, accertare e dichiarare la violazione del diritto di precedenza nell'assunzioni ai sensi dell'art. 15, co. 6 L. 264/49 e per l'effetto condannare [REDACTED] al pagamento in favore del ricorrente al risarcimento del danno dalla data di licenziamento (27 maggio 2017) alla data della sentenza o altre date di giustizia, parametrato alla retribuzione globale di fatto rilevante ai fini del TFR e da ultimo dovuta, pari ad € 1.750,49 ovvero nella diversa maggiore o minore misura di giustizia, anche in via equitativa.

5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali del 15%. Con maggiorazione del 30% per effetto dei collegamenti ipertestuali ai sensi del d.m. 37/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 8 marzo 2018.”

Nel contraddittorio con [REDACTED], con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande, ritenendo non dimostrati i suoi fatti costitutivi e altresì decaduto il ricorrente dall'impugnazione del licenziamento.

In data 4 agosto 2020 [REDACTED] depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc e chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, lamentava con articolate censure l'illegittimità della sentenza, in specie nella parte in cui:

1. ha ritenuto indimostrata la sussistenza di un continuativo rapporto di lavoro subordinato, in violazione dei principi sull'onere della prova;
2. ha respinto la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori;
3. ha ritenuto inammissibili le domande relative al licenziamento, considerando erroneamente operante il termine di decadenza, senza tener conto della mancata comunicazione al lavoratore dei motivi del recesso datoriale;
4. ha omesso di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento.

[REDACTED] depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello.

All'udienza del 15 febbraio 2023 la causa è stata decisa come in dispositivo.

L'appello è infondato.

In specie, con riguardo al primo motivo d'impugnazione, osserva la Corte che l'appellante ammette di aver intrattenuto i seguenti rapporti di lavoro regolarizzati nel complessivo periodo oggetto di causa:

- dal 14 novembre 2005 fino al 26 novembre 2010 con [REDACTED];
- dal 9 febbraio 2011 fino al 13 settembre 2015 con [REDACTED];
- dall'1 febbraio 2016 fino al 27 maggio 2017 con [REDACTED]



Di poi, l'appellante allega di aver eseguito "in nero" le proprie mansioni nei periodi intermedi tra i rapporti lavorativi formalizzati, ammettendo egli stesso che tali periodi intermedi sarebbero da riferire, il primo, a [REDACTED] e, il secondo, a [REDACTED] con il risultato che, nella sua prospettazione, egli avrebbe lavoro come segue:

- a) dal 14 novembre 2005 fino al 26 novembre 2010 con [REDACTED];
- b) dal 27 novembre 2010 fino al 13 settembre 2015 con [REDACTED], formalizzato soltanto dal 9 febbraio 2011;
- c) dal 14 settembre 2015 fino al 27 maggio 2017 con [REDACTED], formalizzato soltanto dall'1 febbraio 2016.

Vale ancora premettere che, nella prospettazione dello stesso appellante, l'unicità del rapporto di lavoro nell'intero arco temporale oggetto di causa scaturirebbe dall'avvenuta cessione di azienda da una società datrice di lavoro all'altra (v. *passim* ricorso ex art. 414 cpc, v. conclusioni ivi rassegnate: "1. *Accertare e dichiarare la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 14 novembre 2005 al 27 maggio 2017 o altre date di giustizia protrattosi ininterrottamente ex art. 2112 c.c. nel quale è subentrata [REDACTED], ...*).

Pertanto, è lo stesso appellante a postulare l'imputazione dei singoli rapporti, al vaglio, a soggetti giuridici distinti e a invocare, quale titolo di responsabilità della società appellata rispetto alle obbligazioni afferenti a tutti i predetti rapporti, l'essere detta società l'ultima cessionaria della medesima azienda cui afferiva la sua prestazione e così, dunque, il datore di lavoro che ne risponde integralmente ex art. 2112 cc.

Incombeva quindi al lavoratore provare che i rapporti di lavoro *de quibus* si erano susseguiti senza soluzione di continuità né fattuale né giuridica, dimostrando, con priorità logica, di aver adempiuto la propria prestazione di lavoro in regime di subordinazione anche nei periodi intermedi di asserito lavoro "in nero".

Tenuto conto dei noti principi di diritto in materia, è allora innegabile che quest'onere sarebbe stato assolto comprovando che, anche in tali periodi, [REDACTED] era stato inserito in modo stabile nell'organizzazione aziendale delle società -indicate *pro tempore* come- datrici di lavoro e che era stato assoggettato ai loro poteri gerarchici e direttivi, ferma ovviamente la valenza sintomatica, al fine, degli indici della continuità e della durata della prestazione, della rispondenza della detta prestazione ai fini dell'impresa datoriale, dell'osservanza di un orario di lavoro, della percezione di un compenso in misura fissa e predeterminata.

Nondimeno, questa prova non è stata fornita.

In specie, soltanto il teste [REDACTED] figlio dell'appellante e anch'egli interessato da una controversia di lavoro con la società odierna appellata, ha riferito che nel periodo d'interesse il padre



aveva lavorato per il G. (rectius, per una delle società a costui di fatto riferibile). Tuttavia, si tratta di deposizione di evidente benevolenza, come tale da valutare attentamente ex art. 116 cpc (il teste colloca l'inizio del rapporto di lavoro del padre nel 2004, quindi in epoca addirittura anteriore a quella allegata in giudizio), per di più non circostanziata con riguardo ai predetti indici della subordinazione, smentita dalla deposizione del teste e neppure confermata aliunde (v. verbale deposizione del "... Mio padre faceva il meccanico come me. Era che ci diceva quello che dovevamo fare. Gli ultimi tempi era che ci diceva cosa fare. Sono stato licenziato perché c'era una riduzione del lavoro e non potevo essere inserito altrove. Mio padre è stato licenziato senza giusta causa ...").

Peraltro, con particolare riguardo alla deposizione del teste, ritenuta invece dall'appellante per lui vantaggiosa ex art. 2697 cc, vale precisare che ha soltanto confermato che aveva lavorato "per poco" per OMG srl, in quanto poi era subentrata

Pertanto, per il primo periodo di lavoro non regolarizzato (compreso tra i rapporti riferibili a snc e a), questa deposizione non offre all'evidenza alcun valido appoggio probatorio, mentre, con riguardo al secondo periodo di lavoro non regolarizzato (compreso tra i rapporti riferibili a e a), la deposizione è così generica da non riscontrare con l'adeguatezza processualmente richiesta neppure l'indice sussidiario della continuità di un rapporto di lavoro con prima della sua formalizzazione.

Corollario di questa premessa è che, allo stato degli atti, risulta che è stato parte di tre distinti rapporti lavorativi con tre datori di lavoro diversi e succedutisi a distanza di tempo l'uno dall'altro.

Viene pertanto meno il presupposto cardine per l'operatività dell'art. 2112 cc, ossia la persistenza del vincolo lavorativo, di natura dipendente, al momento del trasferimento di azienda tra il datore di lavoro cedente e quello cessionario, dal che consegue che la società appellata risponde esclusivamente per le obbligazioni afferenti al rapporto di lavoro, formalizzato, di cui è stata parte.

La conclusione, che si è tratta, non è infirmata dalle difese e dalle censure sollevate allo scopo dall'appellante. In particolare, non ha alcuna rilevanza decisoria:

- la mancata dimostrazione, da parte della società appellata, del fatto che i primi due rapporti di lavoro si sarebbero risolti per dimissioni del. Invero, ai sensi dell'art. 2697 cc, il convenuto è tenuto a dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti controversi soltanto se vi è l'esigenza di precludere la manifestazione dell'effetto giuridico ricollegato dalla legge al loro fatto costitutivo, fatto che dev'essere quindi previamente dimostrato a onere dell'attore. Nel caso di specie, l'appellante non ha provato il fatto



costitutivo della pretesa, integrato -per sua scelta ex art. 99 cpc- dalla retrodatazione dell'inizio del secondo rapporto di lavoro fino al termine dell'esecuzione del primo (26 novembre 2010) e dalla retrodatazione dell'inizio del terzo rapporto di lavoro fino al termine dell'esecuzione del secondo (13 settembre 2015). Questa lacuna probatoria non consente, quindi, di far ritenere la prestazione dell'appellante inserita in via continuativa e con i caratteri della subordinazione nella medesima azienda oggetto della dedotta vicenda traslativa. Non è perciò necessario verificare ex art. 2112 cc se il rapporto lavorativo con le società via via cedenti si fosse o meno validamente risolto all'epoca del trasferimento del compendio aziendale, trasferimento avvenuto, per stesso dire del lavoratore, proprio in concomitanza con l'inizio dei rapporti di lavoro non regolarizzati con le società via via cessionarie. Se ne ricava che la società appellata non aveva alcun onere di provare la validità delle dimissioni rassegnate dal [REDACTED] in relazione al primo e al secondo rapporto di lavoro;

- l'asserita ammissione, da parte della società odierna appellata, dell'esistenza di un rapporto di lavoro "a chiamata" nei periodi non regolarizzati, rapporto che, in quanto non giustificato da valido conferente contratto, sarebbe -per definizione- di lavoro subordinato. Infatti, la mera lettura della memoria ex art. 416 cpc mostra che [REDACTED] ha esclusivamente eccepito la saltuarietà e l'occasionalità della prestazione di lavoro adempiuta dal [REDACTED] negli archi temporali d'interesse, senza riconoscere né che il lavoratore fosse comunque a disposizione delle società indicate come datrici di lavoro "in nero", né che prestasse le sue mansioni in modo intermittente, giusta la disposizione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015;
- l'allegata gestione da parte del solo [REDACTED] dell'attività delle tre società indicate. Infatti, come si è accertato in premessa, la *causa petendi* della domanda dell'appellante sta nel fatto -giuridico- che le tre ridette società sono soggetti di diritto distinti, soltanto succedutesi nel corso del tempo nella titolarità del suo unico rapporto di lavoro in virtù della novazione soggettiva *ex latere datoris* secondo l'art. 2112 cc. Pertanto, indagare sulla natura della relazione tra [REDACTED] e le predette società è esercizio assolutamente superfluo ai fini del decidere;
- la dedotta violazione da parte della società appellata della L. n. 276/2003 e del D.Lgs. n. 81/2015, per non aver osservato la disciplina concernente il contratto a progetto. Infatti -e a tacer d'altro-, si tratta di fonti normative che disciplinano il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, imponendo per la sua validità anche l'osservanza di precise forme contrattuali e sanzionando quello *contra legem* con la conversione in rapporto di



- lavoro dipendente. Nondimeno, nel caso di specie manca addirittura la prova che tra l'appellante e le società [REDACTED] e [REDACTED] fosse intercorso un rapporto obbligatorio di durata nei periodi di lavoro denunciati come privi di formalizzazione, con evidente ultroneità di ogni verifica circa il rispetto o meno della predetta normativa;
- l'asserita decisività dell'ingiustificata mancata risposta del legale rappresentante di [REDACTED] all'interrogatorio formale deferito. Infatti, in tema è consolidato il seguente principio di diritto: *“La disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova”* (Cass. n. 9436/2018). Pertanto, il predetto contegno processuale del legale rappresentante della società odierna appellata ricade nell'alveo degli elementi di cui il Giudice si può avvalere per formare liberamente il proprio convincimento, secondo quanto previsto dagli artt. 115 e 116 cpc. Nel caso di specie il Tribunale ha dato conto -per quanto si è detto, in modo corretto- dell'assenza di prove utili a riscontrare la pretesa attorea, ritenendo altresì, con scelta non censurabile, di non avvalersi dello strumento della *fiction confessionis*, all'evidenza per difetto di elementi utili al fine;
 - la mancata puntuale contestazione, da parte dell'appellata, dei fatti costitutivi della domanda, con gli effetti dell'art. 115 cpc. Infatti, in tema di “mancata contestazione” ex art. 115 cpc sono consolidati i seguenti principi di diritto: -i “fatti”, cui si applica l'art. 115 cpc, sono più propriamente le “circostanze di fatto” allegare dall'attore a sostegno della pretesa e non pure i “fatti giuridici”, ossia la valutazione di conformità a una certa fattispecie giuridica che di quelle circostanze è offerta dalla parte. Tanto meno detta norma si applica alle mere difese svolte dall'attore nell'esplicare la *causa petendi* e alle deduzioni volte a qualificare giuridicamente i fatti storici controversi o anche a circoscrivere l'esatta applicazione della normativa di riferimento (Cass. nn. 17966/2016, 21075/2016, 16970/2018, 21460/2019, 16970/2018, n. 1562/2013); -l'operatività del principio di non contestazione, con conseguente *relevatio* dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte, dalla quale è invocato, abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere a una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (Cass. n. 20525/2020); -i fatti, che una parte allega, possono essere considerati pacifici, dispensando colui che li deduce dal relativo onere probatorio, quando vengono esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa ha impostato il suo sistema difensivo su elementi e argomentazioni che risultano di per sé



incompatibili con il disconoscimento di quei fatti. (Cass. n. 31402/2019). Ebbene, nella memoria ex art. 416 cpc la società odierna appellata ha negato apertamente che il [REDACTED] avesse lavorato negli allegati periodi di lavoro non regolarizzato con le modalità dedotte dal lavoratore (v. capp. 6 – 8).

Resta quindi confermata la statuizione del Tribunale, secondo cui la società appellata risponde esclusivamente delle obbligazioni riferite all'ultimo periodo di lavoro regolarizzato, retto dal contratto *inter partes*.

Con riguardo al secondo motivo d'impugnazione, vanno in premessa richiamati i noti principi di diritto elaborati dalla S.C. in ordine all'art. 2103 cc, principi secondo i quali il giudizio d'inquadramento professionale è l'esito di un sillogismo, che acclara la piena sussunzione delle mansioni di fatto svolte dal lavoratore nella declaratoria contrattuale di riferimento e ciò avuto riguardo alle competenze professionali, al grado dell'autonomia e al carico di responsabilità connesso all'adempimento della prestazione lavorativa, ivi previsti.

L'appellante rivendica l'inquadramento nella V categoria del CCNL Metalmeccanici Piccola e Media Industria Confapi, riferendo come segue la relativa declaratoria: *“Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e della modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica di disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di complessità per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte: - riparatore”*, nonché *“Lavoratori che, con interpretazione critica del disegno individuano e valutano i guasti, scelgono la successione e le modalità degli interventi ed i mezzi di esecuzione ed eseguono, anche fuori sede, qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o di impianti, curandone la messa a punto, oppure per l'installazione e la messa in servizio di macchine o di impianti elettrici o fluidodinamici con eventuale delibera funzionale: - manutentore meccanico”*.

Come si evince dal chiaro tenore della clausola contrattuale, la professionalità del lavoratore del V livello richiede in modo imprescindibile che l'attività lavorativa sia eseguita attraverso l'interpretazione critica di schemi ovvero di disegni e, altresì, che si risolva in interventi tecnici laboriosi.

Nondimeno, l'appellante non ha neppure allegato e viepiù non è emerso dalla prova che, nell'eseguire le operazioni meccaniche di sua competenza, si avvalesse di schemi, interpretandoli con propria valutazione tecnica.



Pertanto, per questa sola carenza probatoria dev'essere esclusa la completa sussumibilità della prestazione di fatto svolta dall'appellante nella declaratorio d'interesse, il che preclude *ex se* la formulazione del richiesto giudizio di conforme inquadramento professionale. È pertanto superfluo indagare circa la sussistenza o meno nel caso concreto degli altri caratteri connotanti la professionalità del livello V, in specie avuto riguardo al dato della "difficoltà elevata" degli interventi meccanici posti in essere dal lavoratore, pure richiesto al fine dal CCNL.

Poiché l'appellante non ha sottoposto alla Corte il tema dell'inquadrabilità nel livello IV delle mansioni di fatto svolte, livello intermedio tra il V esaminato dal Tribunale e il III di sua formale spettanza, mancando -per un verso- di dolersi di un'omessa pronuncia del Tribunale sul punto e -per altro verso- di riproporre comunque al grado la questione, la statuizione impugnata resta quindi confermata in giudizio.

Con riguardo al terzo e al quarto motivo d'impugnazione, trattati in modo congiunto stante la loro interdipendenza, osserva la Corte che la L. n. 108/1990 ha modificato l'art. 2 della L. n. 604/1966 come segue: *"Art. 2. -1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. 2. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace. 5. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti"*.

A sua volta, l'art. 1, co. 37 della L. n. 92/2012 ha stabilito: *"Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: «2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato»*.

Con sentenza n. 6678/2019 la Suprema Corte ha affermato in tema il seguente principio di diritto: *"La novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, a esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento"*.

Ebbene, nel caso di specie il licenziamento risulta giustificato con una ragione oggettiva, dichiaratamente integrata dalla necessità di ridurre il personale.



Si tratta di motivazione che, secondo criteri di normalità causale, consente al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, la ragione del recesso datoriale, il che esclude che la società odierna appellata non abbia assolto all'onere datoriale stabilito al fine dalla legge.

La statuizione impugnata si sottrae quindi alle censure che le sono state sollevate. Resta per l'effetto assorbito l'esame delle questioni di merito concernenti il licenziamento, pur ritualmente riproposte al grado dall'appellante.

Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.

Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:

- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, in assenza di specifici profili di novità e apprezzabile criticità nell'oggetto del contendere, tali da descrivere l'impegno professionale procuratorio come maggiormente articolato e correlativamente da compensare.

Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.

PQM

Respinge l'appello.

Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 4.500,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.

Roma, 15 febbraio 2023

Il Presidente estensore

Dott. Maria Gabriella Marrocco

